



V.G. n. 3287/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario di Tribunale dott. Roberto Battaglia,

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED]/2015 V.G. promosso con ricorso depositato il 29.10.2016 da [REDACTED], rappresentato e difeso dell'avv. Dora Zappia, con studio in Trieste, via Crispi n. 4;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato *ex lege* presso la stessa Commissione;

- resistente -

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D. del L. L.vo n. 25/2008 e 19 del D. L.vo n. 150/2011.

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 17.3.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 29.10.2015 il signor [REDACTED], nato a Peshawar (Pakistan) il giorno 1.1.1948, rappresentato e difeso *ut supra*, ha impugnato la decisione dd. 14.10.2015, notificata in data 16.10.2015, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia non riconosceva allo stesso lo *status* di rifugiato né la protezione sussidiaria, né la sussistenza dei requisiti per il rilascio del premezzo di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente, cittadino pakistano di religione mussulmana sciita, ha dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio paese per sfuggire alle persecuzioni cui era sottoposto in ragione del proprio credo; la moglie veniva uccisa in occasione di una sparatoria per mano dei fondamentalisti sunniti. Già in precarie condizioni di salute, il ricorrente veniva sequestrato e torturato da sunniti e in seguito decideva di fuggire in Europa.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 18.3.2016, svoltasi in camera di consiglio, sono comparsi il ricorrente e il suo difensore, che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente. Il Giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dal signor ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata nei limiti di seguito precisati.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con legge n. 722/1954, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Lo stesso art. 2 individua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio, lo stesso articolo 3 ne prevede un'attenuazione. Sul punto la giurisprudenza si è venuta a consolidare nel senso che al giudice spetti un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, sganciato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (cfr., Cass. n. 27310/2008).

L'art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Inoltre, l'art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

L'ultima e residuale fattispecie di protezione dello straniero è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 32 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25 e 5 comma 6 d.lgs. 25.7.98 n. 286. Il primo prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione in cui sussistano gravi motivi di carattere umanitario, la commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del sopra citato articolo 5 comma 6, che a sua volta prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

A differenza di quanto previsto per le fattispecie di protezione internazionale precedentemente analizzate, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) non sono normativamente delineati in modo analitico.

Non v'è, in particolare, alcuna definizione dei motivi umanitari, in relazione ai quali, pertanto, si pone il problema d'individuare gli esatti termini e le precise condizioni in cui determinate situazioni possano assumere rilevanza.

Nel caso in esame, dalla narrazione del ricorrente non emergono i presupposti idonei alla concessione della protezione internazionale; non sono emerse, infatti, le condizioni necessarie a detto riconoscimento né dalla documentazione né dalle argomentazioni addotte nel ricorso., a tacere del carattere lontano nel tempo dei fatti narrati dall'istante.

In relazione alla domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria, giova in questa sede preliminarmente rammentare che la Corte di Giustizia europea con sentenza 21.2.2009 ha precisato che, nell'esame de quo, occorre aver attenzione soprattutto alla situazione oggettiva del paese d'origine del richiedente e alla presenza di uno stato di conflitto armato e di violenza particolarmente gravi: *“L'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli stesso è*

interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. È l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, causa 465/07, sent. 17.2.2009).

Tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto dallo status di rifugiato, l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, essendo tale istituto assoggettato a requisiti diversi (Cass. Civ., ord. 29.11.2013 n. 26887), l'attuale condizione socio-politica del Pakistan appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Come risulta da diversi siti internet, il Pakistan d'oggi è caratterizzato da elevati livelli di conflittualità interna, con un significativo e attuale rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, dove l'Autorità statale non riesce a garantire il rispetto della legalità. In sintesi, la pericolosità della situazione presente in Pakistan emerge significativamente in tutta la sua gravità dai "considerando" della Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2015 sul Pakistan.

Da quest'atto risulta:

- che il grave attentato del 16 dicembre 2014, contro una scuola pubblica dell'esercito nella città di Peshawar in cui sono state uccise più di 140 persone, tra cui 134 studenti, era stato preceduto da oltre 800 attacchi contro scuole in Pakistan;
- che alcune ore dopo l'attacco alla scuola pubblica militare di Peshawar, il primo ministro Nawaz Sharif ha sospeso la moratoria della pena di morte che era in vigore da sei anni;

- che i militanti reclutano anche bambini da scuole e madrasse, alcuni di essi per diventare terroristi suicidi;
- che dall'inizio dell'offensiva del governo contro i talebani e altri gruppi militanti nella zona tribale ad amministrazione federale (FATA), oltre un milione di persone è stato sfollato verso l'Afghanistan o diverse parti del Pakistan;
- che la libertà di credo e di religione in Pakistan è minacciata sia dalla violenza terroristica, sia dalle diffuse violazioni delle leggi sulla blasfemia;
- che le donne e le ragazze sono doppiamente esposte sia alla conversione forzata sia alle diffuse violenze sessuali;
- che vi è il pericolo di una giustizia sommaria militare si sovrapponga nei confronti di chi è solo sospettato di essere un militante islamista sostituendola alla giustizia ordinaria.

Quanto illustrato rappresenta un allarmante e deprimente quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, considerato che il pericolo per qualsiasi cittadino pakistano di esser vittima di attentati e di soprusi rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana.

Anche dal rapporto di Amnesty International 2014-2015 (reperibile sul relativo sito Internet) si legge che *... "gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese . Il 16 dicembre alcuni ... talebani pakistani hanno attaccato il Public School dell'esercito nella città nord orientale di Peshawar dove sono state uccise 149 persone, 132 delle quali bambini...varie fazioni di talebani hanno continuato a svolgere attentati, anche contro attivisti e giornalisti per promuovere l'istruzione ed altri diritti....gli operatori sanitari coinvolti nella polio e nelle altre campagne di vaccinazione sono stati uccisi in varie parti del Paese..."*.

La situazione del Pakistan appare caratterizzata da una situazione di crescente insicurezza, per l'elevato rischio di attentati terroristici ed il ritorno all'azione di gruppi talebani, nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini anche di carattere religioso.

Sul sito del Ministero dell'Interno "Viaggiare sicuri" dd. 10.3.2016 si legge: *"La situazione di sicurezza in Pakistan rimane particolarmente precaria. Si raccomanda quindi di limitare i viaggi verso il Pakistan solo a quelli strettamente necessari. Lo stato di allerta rimane particolarmente alto nella stessa capitale Islamabad, ma soprattutto a Karachi, Lahore ed altre principali città del Paese,*

quali Peshawar e Quetta, dove anche recentemente si sono verificati sanguinosi atti terroristici che hanno colpito zone pubbliche quali: luoghi di culto e cerimonie religiose (anche islamiche), uffici pubblici, scuole specie femminili, forze di sicurezza locali, mercati e mezzi di trasporto pubblici. Tali rischi rimangono elevati malgrado le Forze Armate vigilino, con molti effettivi, le principali città, presidiando gli obiettivi considerati a rischio, quali scuole, aeroporti, edifici governativi, grandi hotel e centri commerciali. Le stesse Forze Armate continuano inoltre ad effettuare operazioni nelle aree tribali al confine con l'Afghanistan contro basi logistiche dei Talebani (TTP) e di Al Qaeda, rendono particolarmente precario il quadro di sicurezza complessivo. Malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, la soglia di rischio rimane particolarmente alta e le probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche elevate. È inoltre elevato il rischio di sequestri in tutto il Paese. Tale rischio è in questo momento accresciuto, nelle aree tribali del Balochistan e KKP (Khyber Pakhtunkhwa). Si segnala che il rischio di rapimenti riguarda anche il Gilgit-Baltistan: si raccomanda pertanto di evitare escursioni per trekking nelle regioni settentrionali del Paese. Si rileva anche un deterioramento della situazione per quanto riguarda la criminalità comune, specialmente a Karachi e nelle altre città, con un incremento di omicidi, rapine e sequestri a scopo di estorsione. Le manifestazioni di piazza sono spesso caratterizzate da episodi di vandalismo e di violenza, che in alcuni casi potrebbero rivolgersi contro stranieri. Si raccomanda pertanto di mantenersi sempre informati sullo svolgimento di eventuali manifestazioni o assembramenti di varia natura e, conseguentemente, di evitarli".

Alla luce di ciò, si ritiene che la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di esser vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi atti terroristici che coinvolgono l'intero territorio nazionale del Pakistan, costituisca un potenziale rischio attuale per l'incolumità dei cittadini (cfr., ad es., Trib. Trieste, ord. 30.10.2015), così da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente.

Il caso di specie – ritiene questo Tribunale – rientra senza dubbio alcuno nelle ipotesi in cui un eventuale rientro del ricorrente nel proprio luogo di nascita e residenza determinerebbe l'incorrere del medesimo in seri rischi per la propria

incolumità: ciò, non solo per il clima di insicurezza generale e per gli scontri tra le varie correnti mussulmane e altri estremisti religiosi e lo Stato, ma soprattutto per la violenza sempre più diffusa con rischi di disordini repentini e attentati in qualsiasi momento (cfr. App. Trieste, sent. 561/2015), atteso che il Pakistan è tuttora teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza nel paese anche per l'instabilità politica e il ritorno all'azione di gruppi talebani che mirano a riportare in auge il fondamentalismo islamico (cfr. App. Trieste, sent. 4/2016).

La domanda di protezione sussidiaria deve essere senz'altro accolta; ciò assorbe e rende ininfluente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via subordinata.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce degli interessi pubblicistici coinvolti nella decisione e della natura dei diritti oggetto del giudizio, oltre che in considerazione della mutevolezza del quadro di riferimento giurisprudenziale, normativo e fattuale che caratterizza la materia, e di quello probatorio, essendo la decisione strettamente legata all'acquisizione e valutazione di fonti sulla situazione del paese di provenienza del richiedente non sempre univoche e di facile lettura, stante anche la complessità e fluidità che caratterizza spesso la situazione.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;**
- **riconosce a favore del signor [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 17 del D. L.vo n. 251/2007;**
- **compensa integralmente tra le parti le spese di lite.**

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 26 settembre 2016

*Il Giudice onorario di Tribunale
dott. Roberto Battaglia*

Depositata in Cancelleria n. 29 SET. 2016.

L'OPERATORE GIUDIZIARIA
Autentica [REDACTED]